

COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 6 del 27/01/2021

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - REVISIONE LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30.03.2016 E DAL D.M. 23.06.2020 A SEGUITO DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno addi ventisette del mese di gGennaio alle ore 09:00 nella sede municipale si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO		PRESENTI	ASSENTI
RUCCO FRANCESCO	SINDACO	P	
CELEBRON MATTEO	VICESINDACO	P	
ALBIERO ROBERTA	ASSESSORE	P	
GIOVINE SILVIO	ASSESSORE	P	
IERARDI MATTIA	ASSESSORE	P	
PORELLI VALERIA	ASSESSORE	P	
SIOTTO SIMONA	ASSESSORE	P	
TOLIO CRISTINA	ASSESSORE	P	
TOSETTO MATTEO	ASSESSORE	P	
ZOCCA MARCO	ASSESSORE	P	

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.

Il Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.

Presiede il Sindaco Francesco Rucco.

Gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, Valeria Porelli, Simona Siotto, Cristina Tolio, Matteo Tosetto e Marco Zocca partecipano alla seduta di Giunta collegati in videoconferenza.

Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.

La Giunta Comunale

udita la relazione dell'Assessore Matteo Tosetto:

“Premesso che:

- l'art. 6, co. 5, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito dalla L. 28.10.2013, n. 124 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli da ripartire, a cura delle Regioni, fra i Comuni ad alta tensione abitativa;

- il Comune di Vicenza è stato incluso tra i Comuni ad “alta tensione abitativa” con deliberazione 13 novembre 2013 n. 87 del C.I.P.E.;

- per “morosità incolpevole” si intende la *“situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”* dovuta ad una serie di cause oggettive elencate dalla normativa quali, ad esempio, perdita del lavoro per licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni di attività libero professionale o di imprese registrate etc;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 è stato effettuato il riparto del fondo anno 2014, nonché sono stati individuati i criteri per la definizione della morosità incolpevole e per l'accesso ai contributi;

- con successivo D.M. 30 marzo 2016 è stato effettuato il riparto del fondo anno 2016 e sono stati rivisti i criteri e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo;

- la Regione Veneto ha approvato annualmente, fino al 2020, il riparto tra i Comuni delle somme trasferite dal Ministero sulla base del fabbisogno comunicato dagli stessi;

- con D.G.R. n.1515 del 10.11.2020 ad oggetto *“Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli – disponibilità anno 2020. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124”* la Regione Veneto ha indicato il 2020 come ultimo anno di finanziamento dell'iniziativa;

Premesso altresì che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 4 aprile 2017 sono state approvate le linee di intervento per l'erogazione di contributi, a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, previsti dall'art. 6 della L. 124/2013 e dal D.M. 30 marzo 2016;

- con determina n. 1634 del 16 agosto 2017 è stato approvato l'avviso pubblico PGN 115688/2017 per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché la modulistica per la presentazione della domanda di contributo;

- con tali atti è stato stabilito che la presentazione delle domande avvenga con la modalità di “bando aperto”, al fine di consentire l'erogazione dei contributi in qualsiasi periodo dell'anno, senza soluzione di continuità, fino al completo utilizzo delle risorse assegnate al Comune;

Preso atto che:

- con D.M. 23 giugno 2020, pubblicato sulla G.U. 196 del 6 agosto 2020, ad oggetto *“Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.*

102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2020” sono stati individuati, in via straordinaria per l’annualità 2020, criteri idonei a soddisfare il fabbisogno di intervento pubblico connesso all’emergenza Covid-19 e a rendere più agevole l’accesso al Fondo onde evitare il ricorso alla sede giudiziale;

- rispetto ai criteri di accesso ai contributi stabiliti con D.M. 30 marzo 2016, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

- con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 02.09.2020 sono stati integrati i criteri per l’accesso ai contributi del fondo in oggetto, in conformità al D.M. 23.06.2020 e sono state definite le relative modalità di accesso;

- in attuazione di tale delibera, con determina n. 1712 del 30.09.2020 è stato approvato l’avviso pubblico, integrativo per l’anno 2020, finalizzato alla presentazione delle domande di contributo per il sostegno alle situazioni di morosità determinate dall’emergenza Covid-19;

- tale avviso, PGN 145507/2020, è stato pubblicato dal 5 al 30 ottobre 2020 e il relativo procedimento si è concluso con determina n. 2535 del 22 dicembre 2020; con tale provvedimento è stato approvato l’elenco dei beneficiari dei contributi e l’elenco delle domande non idonee;

Rilevato che:

- con nota, acquisita al protocollo del Comune di Vicenza PGN 189092 del 11.12.2020 la Regione Veneto ha comunicato che, visto il permanere di un contesto sanitario emergenziale, le somme a disposizione del Comune per la morosità incolpevole, relative alle annualità precedenti al 2020 e non destinate al Fondo Affitti, siano utilizzate anche per l’erogazione di contributi ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 23 giugno 2020;

Ritenuto opportuno, quindi, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, destinare le risorse residue del Fondo morosità incolpevole, assegnate nel periodo 2018-2020 e pari ad € 206.017,22, a un’ulteriore misura di sostegno alle locazioni prevedendo l’erogazione di un contributo in favore dei nuclei familiari più esposti al protrarsi della crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19 e, pertanto, più in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto;

Ritenuto opportuno, altresì, procedere ad una revisione delle linee di intervento per l’erogazione di tali contributi, approvate con D.G.C. n. 47 del 04/04/2017, al fine di uniformare i criteri e le modalità di accesso ai due specifici interventi previsti dalle disposizioni sopra richiamate;

Considerato opportuno, altresì, procedere alla successiva pubblicazione di un avviso unico, con la modalità del bando aperto, al fine di consentire la presentazione delle domande, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e, comunque, non oltre la data del 31/12/2021;

Considerato necessario, pertanto, per quanto sopra esposto, approvare il documento allegato A) denominato “Linee di intervento per l’erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli previsti dal D.M. 30/03/2016 e dal D.M. 23/06/2020” che sostituisce le precedenti linee

di intervento approvate con D.G.C. n. 47 del 04/04/2017 e le indicazioni, per quanto incompatibili, contenute nella D.G.C. n. 107 del 02/09/2020” .

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA.

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A) denominato "*Linee di intervento per l'erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli previsti dal D.M. 30/03/2016 e dal D.M. 23/06/2020*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le linee di intervento di cui al punto 1) sostituiscono le precedenti linee di intervento approvate con D.G.C. n. 47 del 04/04/2017 e le indicazioni, per quanto incompatibili, contenute nella D.G.C. n. 107 del 02/09/2020;
- 3) di dare atto che il dirigente dei Servizi Sociali provvederà a dare attuazione al presente provvedimento mediante pubblicazione di un avviso unico, con la modalità del bando aperto, al fine di consentire la presentazione delle domande, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e, comunque, non oltre la data del 31/12/2021;
- 4) di dare atto, inoltre, che il dirigente dei Servizi Sociali provvederà ad adottare gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento procedendo, se necessario, ad eventuali aggiustamenti e modifiche di dettaglio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'avviso e all'attuazione degli interventi previsti a favore dei nuclei familiari più esposti al protrarsi della crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - REVISIONE LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30.03.2016 E DAL D.M. 23.06.2020 A SEGUITO DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA COVID-19

il Sindaco


Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



**LINEE DI INTERVENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI , PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 30.03.2016 E DAL D.M. 23.06.2020**

1) Beneficiari dei contributi

Possono accedere agli interventi di cui al presente avviso:

A. gli inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio esecutivo, che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come sotto indicata (D.M. 30.03.2016) al successivo punto **2) A**;

B. gli inquilini che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, abbiano subito, per effetto dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (D.M. 23.06.2020) come specificato al successivo punto **2) B**.

2) Accertamento della condizione di morosità incolpevole

A. Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause che deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e, comunque, in un periodo non antecedente al 01.01.2019:

- a) perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g) riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

B. Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori in ragione dell'emergenza Covid-19, a causa della riduzione, superiore al 30%, del reddito percepito nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al periodo marzo-maggio 2019.

3) Determinazione della riduzione reddituale

La consistente riduzione del reddito si considera significativa:

A. Nel caso di beneficiari rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. A) quando il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF risulta, alla data di insorgenza della morosità, ridotto in misura superiore al 30% rispetto al reddito percepito nel trimestre precedente la causa determinante la morosità.

B. Nel caso di beneficiari rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. B) quando il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF risulta ridotto, in ragione dell'emergenza Covid-19, in misura superiore al 30% nel trimestre marzo-maggio 2020 rispetto al trimestre marzo-maggio 2019.

4) Requisiti generali per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione ad uso abitativo registrato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2 residenza nel comune di Vicenza;
- 3 titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 4 titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio per il quale sussiste la morosità da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
- 5 essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (**per gli interventi rivolti ai beneficiari di cui all'art. 1 lett. A**)
- 6 aver maturato, in ragione dell'emergenza Covid-19, una morosità nel pagamento dei canoni e/o oneri accessori a decorrere dal mese di marzo 2020 **per gli interventi rivolti ai beneficiari di cui all'art. 1 lett. B**).

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) sono comuni ad entrambe le tipologie di intervento, i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono alternativi.

5) Finalità dei contributi

I contributi sono finalizzati in linea generale a sanare la morosità pregressa mantenendo il contratto in essere, differire l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobile, stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato o regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri insoluti a decorrere dal mese di marzo 2020.

Nello specifico il contributo potrà essere utilizzato per:

1. *copertura totale o parziale della morosità pregressa;*
2. *versamento del deposito cauzionale;*
3. *pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto;*
4. *differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;*
5. *regolarizzazione canoni/oneri insoluti causa emergenza Covid-19.*

Gli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli potranno essere disposti fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro la data del 31/12/2021.

6) Ammontare e destinazioni dei contributi

L'importo massimo concedibile con l'attivazione dell'intervento per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni sotto indicate non può superare l'importo di € 12.000,00.

a) contributo in caso di provvedimenti di sfratto non ancora convalidati

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un

procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potranno chiedere un contributo **fino ad € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, il quale si impegni all'estinzione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti, dovuti in base dal contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00 potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

b) contributo in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno richiedere un contributo **fino ad € 12.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.

La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00. Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogata un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, di cui al paragrafo precedente, a copertura parziale del pagamento del canone del nuovo contratto di locazione e a corrispondere il deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previa presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto di locazione registrato.

c) contributo in caso di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potranno richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino ad € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di mesi sei):

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00;
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali anticipate.

d) contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato.

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potranno richiedere un contributo nel limite massimo di **€ 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto registrato e, comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di sfratto, mediante rate trimestrali anticipate; è prevista la verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

Il contributo potrà essere eventualmente erogato all'inquilino sotto forma di rimborso, previa esibizione della documentazione attestante la stipula del contratto di locazione e il pagamento del deposito cauzionale e dei canoni di locazione.

e) contributo per regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori insoluti da marzo 2020 per effetto dell'emergenza Covid-19

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole sopra indicati potranno richiedere un contributo, nel limite massimo di € **8.000,00**, con il limite di € 500,00/mese, per regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori insoluti a decorrere dal mese di marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid-19.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione, da parte di quest'ultimo, di attestazione relativa alla sussistenza e all'ammontare della morosità.

7) Istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi

Le domande verranno istruite, di regola, secondo l'ordine cronologico di presentazione, eccezion fatta per i casi urgenti in cui è imminente la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobile.

L'erogazione dei contributi ai richiedenti è curata dai Servizi Sociali che, in presenza di tutta la documentazione necessaria, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

8) Criterio preferenziale

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016, la presenza all'interno del nucleo familiare di un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

9) Soggetti esclusi dal beneficio

Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

1. gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2. titolari, o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

Con riferimento agli interventi previsti dal D.M. 30.03.2016 (lettera A): sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati ai sensi del medesimo decreto o del precedente D.M. 14 maggio 2014.

Con riferimento ai contributi previsti dal D.M. 23.06.2020 (lettera B): sono esclusi i soggetti:

- che hanno già percepito contributi per la medesima finalità, eccezion fatta per la parte eventualmente residua di morosità.
- che siano beneficiari del cd. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.